

Conto corrente bancario - Patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi - Nullità.

*L'art. 1, comma 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394 (il quale ha stabilito che, ai fini di cui all'art. 1815 c.c., devono intendersi «usurari» gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento della pattuizione, e non al momento del pagamento) ha natura interpretativa, in quanto ha sanato contrasti giurisprudenziali e, quindi, retroattiva; né tale retroattività viola alcun precetto costituzionale, ivi compreso quello della ragionevolezza. (1)*

(c.c. art. 1815; l. 7 marzo 1996, n. 108; d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1)

*Il patto di interessi ultralegali soddisfa il requisito della forma scritta anche quando sia redatto su un modulo predisposto dalla banca, formalmente qualificato «richiesta di fido», e sottoscritto dal solo cliente, a condizione che l'accettazione della banca risulti inequivocabilmente da altro atto scritto, indirizzato al proponente e da questi ricevuto. (2)*

(c.c. art. 1284)

*Sia la pattuizione di interessi, sia la pattuizione di una commissione di massimo scoperto, la cui misura sia determinata mediante rinvio agli «usi su piazza», se anteriori all'entrata in vigore della l. n. 154/1992, sono valide, a condizione che tali usi, in concreto, possano essere oggettivamente conoscibili dal cliente. (3)*

(c.c. artt. 1284, 1346)

*Per effetto della sentenza n. 425 del 2000 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 25 del D.Lgs. 342 del 1999, deve ritenersi nullo per violazione dell'art. 1283 c.c. il patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi in favore della banca. (4)*

(c.c. art. 1283; D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25)

## Il fatto

Una società commerciale doveva ad una banca varie somme, a titolo di saldo passivo di diversi conti correnti. Prima ancora che la banca assumesse iniziative giudiziarie di sorta per il recupero del credito, la società debitrice conveniva in giudizio la banca creditrice, eccependo tra l'altro:

(a) la nullità del patto di interessi moratori, per due motivi: sia perché pattuiti in misura usuraria, cioè superiore al tasso-soglia; sia per difetto della forma scritta (la misura degli interessi era indicata su un modulo predisposto dalla banca, intitolato «proposta d'acquisto», e sottoscritto soltanto dal correntista);

(b) la nullità del patto di determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi della piazza;

(c) la nullità del patto di determinazione della commissione di massimo scoperto mediante rinvio agli usi della piazza;

(d) la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Il tribunale ha ritenuto insussistenti tutti i profili di nullità prospettati dall'attrice, ad eccezione dell'ultimo tra quelli sopra indicati.

## Le ragioni della decisione

Il tribunale ha ritenuto innanzitutto infondata l'eccezione di nullità della pattuizione di interessi ad un tasso ritenuto usurario, in violazione quindi del c.d. tasso-soglia, a causa dello ius superveniens costituito dal d.l. 394/2000 (convertito nella l. 28 febbraio 2001, n. 24, il cui testo può leggersi in questa Rivista, 2001, 393, con ampio commento di Maniàci), ove, all'art. 1, comma 1, è previsto, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge «nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo», indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Nella fattispecie, al momento della pattuizione del tasso di interesse convenuto nel contratto di apertura di credito (1994), non era ancora stata approvata la l. n. 108/1996; a quell'epoca, di conseguenza, l'«usura» rilevante ai fini della nullità del contratto era la stessa che rilevava in sede penale, e per la quale era necessario accertare l'esistenza anche di elementi di carattere soggettivo, come l'approfittamento dello stato di bisogno, nella specie indimostrato.

Il tribunale ha poi ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, formulata dagli attori, della l. n. 24/2001, nella parte in cui ha interpretato autenticamente, e quindi con efficacia retroattiva, la l. n. 108/1996, posto che non vi era alcuna necessità di interpretazioni autentiche di tale ultima legge.

Infatti - si legge nella sentenza - è sempre consentito al legislatore rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita (C. cost. 397/1994; 6/1994; 402/1993), imponendo una data interpretazione ad un precedente testo normativo, a prescindere dall'esattezza dell'interpretazione o della lettura imposta, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima non fosse in alcun modo ricavabile dal testo interpretato, secondo la comune opinione (Cass. 1435/1999; Cass. 660/1991). Né la retroattività della norma viola i limiti in materia stabiliti dalla Costituzione, avendo ricevuto il principio di irretroattività della legge garanzia costituzionale solo con riguardo alla materia penale (art. 25 Cost.), mentre il principio generale espresso dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. è, come tale, derogabile dal legislatore ordinario (C. cost. 49/1965). Né risulta superato il limite della ragionevolezza, considerato che l'interpretazione imposta dalla nuova legge recepisce un'argomentazione, sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, circa la necessità di fare riferimento al quadro normativo vigente all'epoca della stipulazione del contratto bancario. Quanto poi, alla forma scritta del patto di interessi ultralegali, il tribunale ha rilevato in fatto che tale pattuizione era contenuta in moduli, predisposti dalla banca, contenenti le richieste di concessione di fido, indirizzati alla banca e recanti la sottoscrizione della società beneficiaria del fido e dei suoi garanti, ma non anche quella della banca. Secondo la pro-